

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

Provincia di Fermo

Via G. Garibaldi n.9 – 63841 Monteleone di Fermo - Tel.0734/773521- Fax:
0734/773522E-mail: com.monteleone@provincia.ap.it

Ai sensi dell'art.11 L.431/98 con il quale viene istituito presso il Ministero LL.PP. un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione privata;

Vista la D.G.R. n. 1288 del 03.08.2009 relativa alle modalità per il funzionamento del Fondo Nazionale medesimo, integrata dalla D.G.R. n.293 del 09.02.2010;
indice un

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE PER L'ANNO 2011

Art. 1

OGGETTO

Ai sensi dell'art.11 L. 431/98 é istituito un Fondo Nazionale per l'integrazione del pagamento dei canoni di locazione a favore degli inquilini che sostengono un canone locativo eccessivamente oneroso rispetto al proprio reddito.

Art. 2

REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
- b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 516,46
- c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1(abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (Castelli);
- d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Anche i cittadini di altri Stati possono fare domanda, purché titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di pubblicazione del Bando (art. 40 , comma 6, D. Lgs. 25/7/1998 n. 286);
- e) residenza anagrafica nel Comune di Monteleone di Fermo nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, inoltre per gli immigrati, come definito nell'art. 11, comma 4 della Legge n. 431/1998, questi devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- f) mancanza di titolarità , da parte di tutti i componenti residenti nell'alloggio anche non facenti parte del nucleo familiare anagrafico del richiedente, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo

familiare così come definito dall'art.2 della L.R. n.36/2005 e successive modificazioni;

- g) valore ISEE ed incidenza del canone annuo rientranti nei limiti di seguito indicati:
FASCIA "A" Valore ISEE non superiore ad una pensione minima INPS 2011 (**€ 5.424,90**), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30 %;
FASCIA "B" Valore ISEE non superiore al valore stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica per l'anno 2011 (**€ 10.849,80**) rispetto al quale l'incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 40%;
Il Valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante dal lavoro dipendente o da pensione nelle famiglie composte da una sola persona;
- h) essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della domanda e di produrre entro il 28/02/2012 dichiarazione attestante la regolarità del pagamento dei canoni di locazione per l'intero anno 2011;

Art. 3

NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano residenti anagraficamente nel medesimo alloggio alla data di pubblicazione del Bando. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per essere ammessi alla erogazione del contributo è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del D. Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico nell'anno d'imposta 2010 (dichiarazione dei redditi 2011)

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, potrà essere presentata presso il Comune di Monteleone di Fermo, **utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune, a pena l'esclusione.**

LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE AL PUNTO DA NON POTER CONSENTIRE LA NORMALE PROCEDURA DI ISTRUTTORIA, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione:

- Copia documento d'identità del richiedente;
- Codice fiscale del richiedente;
- Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta/permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, nonché il possesso del certificato storico di residenza attestante almeno 5 anni continuativi di residenza nella Regione Marche o 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
- Dichiarazione sostitutiva e attestante valore ISEE per l'anno 2011, relativa a redditi dell'anno 2010;
- Contratto di locazione regolarmente registrato e relative ricevute di affitto pagate

nell'anno 2011 (le ricevute riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione della domanda, dovranno essere prodotte e consegnate entro il mese di febbraio 2012, pena il non riconoscimento delle stesse). Il contributo è comunque erogato esclusivamente sui mesi effettivamente pagati e documentati;

- Per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione è rilasciata dalle competenti autorità;
- Eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;

Art. 6

VERIFICHE ED INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le autocertificazioni rese all'atto di presentazione della domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè informazioni) indicati nel modello di domanda. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comportano conseguentemente la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune richiede all'interessato la documentazione.

Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione, decade immediatamente dal beneficio.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa del comune e l'incaricato al trattamento dati è il responsabile del procedimento. La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli "sensibili", è quella contenuta nella Legge n.431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella D.G.R. Marche n.1288 del 08.03.2009, integrata dalla D.G.R. Marche n.293 del 09.02.2010.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, rispetto al valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs n. 130/2000:

- per le domande in **FASCIA "A"**, il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione al 30% per un massimo corrispondente ad $\frac{1}{2}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- per le domande di **FASCIA "B"**, il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione del 40% per un massimo corrispondente ad $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- Il contributo da assegnare sarà aumentato del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per i nuclei familiari:
 - con persone ultrasessantacinquenni o con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3 della legge 05.02.1992, n-104 o con validità superiore al 66%;
- composte da più di 5 persone;
- composte esclusivamente da un genitore solo con uno o più figli minori a carico;

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

Art. 8

FONDO ANTICRISI CON RISERVA DEI CONTRIBUTI

La Regione Marche ha stabilito di utilizzare il contributo anticrisi pari ad € 1.400.000,00, per concedere contributi per il sostegno delle abitazioni in locazione specificamente riservati a nuclei familiari in cui il richiedente ovvero un componente si trovi nello stato di :

- “ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia un’indennità a seguito di licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1^o gennaio 2010 a causa di:
 - Licenziamento;
 - Dimissioni per giusta causa;
 - Mancato rinnovo di un contratto a termine: vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01.09.2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 gg., con uno o più contratti anche non continuativi. In quest’ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione”.

Art. 9

NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2011), compresi quelli per l’autonoma sistemazione previsti dalla normativa sul terremoto. .

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto / già percepito;
- la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano, comunque salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 10

RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI

Il fondo a disposizione verrà ripartito in ragione dei contributi concedibili per le domande ritenute valide. Nel caso in cui il fondo Regionale a disposizione risulti insufficiente per soddisfare tutte le domande verrà erogata una quota pari al 65% (sessantacinque) dei fondi effettivamente disponibili alle seguenti categorie sociali:

- genitore solo con figlio/i minore;
- presenza di componente con handicap psicofisico permanente di invalidità superiore al 66%;
- ultrasessantacinquenne solo o convivente con persona almeno sessantenne alla data di pubblicazione del bando. e una quota pari al 35% (trentacinque) dei fondi effettivamente disponibili agli altri aventi diritto.

Nel caso in cui il contributo, come sopra suddiviso (65% e 35%) non copra neanche tutto l'importo necessario a soddisfare le particolari categorie sociali e gli altri aventi diritto, lo stesso verrà ripartito tra le famiglie aventi diritto in quota percentuale.

Mentre per quanto riguarda l’utilizzo della riserva di contributi previsti dall’art. 5 della L.R. n.20/2011 (finanziaria 2011) “fondo anticrisi”, essi verranno ripartiti secondo i criteri che la Regione Marche provvederà a definire nel software di gestione del fondo stesso.

Art. 11

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Servizio Protocollo Generale del Comune di Monteleone di Fermo entro e non oltre il giorno **06 Novembre 2011** pena l'esclusione dal Bando stesso. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata fa fede la data del timbro postale.

Art. 12

MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo avverrà , agli aventi diritto, in un'unica soluzione e solo dopo che la Regione avrà versato le somme necessarie. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda. In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Dalla civica residenza, li 05.10.2011

IL RESPONSABILE
Pagliuca Antonio